**Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 recante ‘*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*‘.**

*Per la parte oggetto della presente nota* (**art.1 dal comma 11 al 28**), *il provvedimento è entrato in vigore il 31 gennaio 2019.*

*(diverso termine riguarda solo le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) – in tema di prescrizione – che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.)*

Vengono previste disposizioni ulteriori a quelle già esistenti in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore oltre a contenere disposizioni che incidono nelle attività di enti associativi e fondazioni.

**Ambito di applicazione**

*Ai sensi dell’art. 18 D. L. 149/2013, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014, il provvedimento si riferisce ai partiti, i movimenti, i comitati e in generale gli enti politici che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè i partiti e movimenti politici che dichiarino di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti o che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo degli organi di cui sopra.*

**Implicazioni nei rapporti con soggetti terzi**

La nuova formulazione dell'art. 5 comma 4 del D. L. 149/2013, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014 prevede che: “[…]sono **equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati** la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtu' della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonche' le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita' o contribuiscano in misura **pari o superiore a euro 5.000 l'anno** al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali”.

**Adempimenti obbligatori**

Per le somme erogate, le prestazioni o altre forme di sostegno di valore **superiore nell’anno ad €. 500** per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si presume sempre prestato il consenso alla pubblicità dei propri dati da parte di chi eroghi.

Pertanto è fatto divieto ai partiti o movimenti politici ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati; ad esclusione delle attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando **per tutte le elargizioni ricevute l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata**, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

I contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al sopra (art. 1 comma 11 della l. 3/2019):

1. sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in **apposito registro** custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell’erogazione. (In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l’annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione);
2. entro gli stessi termini i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all’articolo 8 della legge 2/1997 trasmesso annualmente alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (di cui all'art. 9 L. 96/2012) con i relativi allegati (compresa la certificazione al rendiconto del revisore legale);
3. devono essere **pubblicati nel sito** internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato, per un **tempo non inferiore a cinque anni**.

**Divieti**

Ai partiti, ai movimenti politici e alle liste partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È altresì fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici e alle liste suddette.

E' inoltre esteso anche alle **cooperative sociali** ed ai **consorzi** (della l. 381/1991) il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari.

**Riduzione importo dichiarazione congiunta**

Viene inoltre ridotto ad €. **3.000** (da €. 5.000) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una **dichiarazione congiunta** tra il soggetto erogante ed il beneficiario, da trasmettere alla Presidenza della Camera.

**Pubblicità – curriculum e certificato penale in formato PDF/A**

Vengono inoltre previsti nuovi ed ulteriori obblighi (art.1 commi 14 e 15)

**Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti**, i partiti, i movimenti politici e le liste pubblicano nel proprio sito internet *il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione*. *I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'»***;**

I medesimi documenti sono pubblicati in apposita **sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet dell'ente** cui si riferisce la consultazione elettorale (**entro il settimo** **giorno antecedente la data delle competizioni elettorali ed è da tener conto che l’ente già dal 15° giorno chiederà la documentazione)**, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (**entro il settimo** **giorno antecedente la data delle competizioni elettorali, ma** *non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione devono essere inseriti nella piattaforma, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione***)**, secondo le indicazioni fornite dal medesimo ente. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

**I curriculum non devono contenere foto per questioni tecniche di predisposizione del documento in formato PDF/A e dati sensibili strettamente personali per la privacy del candidato stesso (cel-indirizzi abitazioni-posta elettronica privata ecc)**

**Irripetibilità contributi ricevuti – cassa delle ammende**

I contributi ricevuti in violazione dei divieti o in assenza degli adempimenti (art. 1, commi 11 e 12, l. 3/2019) non sono ripetibili e sono versati nella cassa delle ammende entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di trasmissione (art. 1 comma 13).

**Sistema sanzionatorio**

Per le elargizioni ricevute da soggetti che rifiutino la pubblicazione dei propri dati o da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

Per la mancata annotazione, rendicontazione e rilascio di ricevuta con conseguente conservazione della matrice, ovvero per il mancato versamento delle elargizioni vietate nella cassa delle ammende, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati.

In caso di ritardo negli adempimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

**La mancata pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziario dei candidati, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.**

**Obblighi dichiarativi situazione patrimoniale**

*(dl 149/2013, art. 5 comma 2bis).* Per I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito ai sensi della L. 441/1982 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), inclusi i tesorieri dei partiti politici, viene introdotto l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente), ricevuto direttamente o attraverso **comitati di sostegno**; deve esserne al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano e i contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento.

Con al riformulazione dell’art. 5 comma 3, viene abrogata l'esenzione della dichiarazione di cui all'art. 4, co. 3, L. 659/1981 (circa il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici (art. 4D. L. 149/2013, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014**)** che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000.

E' inoltre ridotto ad €. 500 (precedentemente erano € 5.000) il tetto sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile. Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo vigente.

**Delega riordino**

Il provvedimento si conclude con una delega al Governo per la redazione di un testo unico, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, di riordino delle norme che disciplinano la materia.

Richiami di legge e modifiche:

* DL 28 dicembre 2013, n. 149 (in particolare art. 5, comma 2-bis e comma 4);
* L. 2 maggio 1974, n. 195 (in particolare art. 7);
* L. 18 novembre 1981, n. 659 (in particolare art. 4);
* L. 5 luglio 1982, n. 441 (artt. 1-2-10-11);
* L. 10 dicembre 1993, n. 515;
* L. 6 luglio 2012, n. 96;
* L. 23 febbraio 1995, n. 43 norme elezioni regionali
* **L. 9 gennaio 2019, n, 3 (in particolare artt. 11-12-13-17-18-19-20) per rendiconti**
* **L. 9 gennaio 2019, n, 3 (in particolare artt.1, commi 11-14-15-23) per candidati e liste**